

Roma, 8 aprile 2026

NOTIZIARIO N.24

AGENZIA ENTRATE: FLP DEPOSITA UN RICORSO PILOTA SULLA VICENDA DEGLI INTERNI VINCITORI DI CONCORSO

*Dopo i ricorsi sul telelavoro, un'altra iniziativa a tutela dei colleghi
penalizzati dalle interpretazioni dell'Agazia*

La scorsa settimana i nostri legali hanno depositato, presso il Tribunale Ordinario di Pescara, un ricorso pilota sulla questione dei dipendenti che partecipano, per motivazioni personali, ai concorsi esterni per il reclutamento di personale. Come tutti sapete, in un recente passato, ovvero quando i concorsi si svolgevano attraverso più prove, tra le quali il tirocinio teorico/pratico, agli interni vincitori veniva chiesto - al fine di liberare posti e far scorrere le graduatorie - di rinunciare al tirocinio con successivo trasferimento nella regione desiderata. Negli ultimi anni, invece, la prassi applicativa dell'Agazia è mutata e i colleghi devono necessariamente sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro: **questo comporta un grave pregiudizio economico soprattutto per coloro che erano inquadrati dalla ex fascia F3 in su: difatti, con la nuova struttura della retribuzione operata dal CCNL 2019/2021 perdono il diritto al differenziale stipendiale ex art. 52, che ammonta a circa 250 euro lordi mensili (per la ex 3 area F3).**

Come se non bastasse, al danno anche la beffa. Avendo sottoscritto un nuovo contratto sono equiparati ai neoassunti, con tutte le conseguenze negative in ordine alle progressioni economiche orizzontali.

Per quanto sopra, abbiamo depositato un ricorso pilota dinanzi il Tribunale di Pescara in quanto, a nostro parere, non sussistono tutte le condizioni affinché si possa configurare una novazione - sia oggettiva sia soggettiva - nel rapporto di lavoro.

Approfittiamo per darvi anche un veloce aggiornamento sui due ricorsi pilota in tema di telelavoro domiciliare, presentati per contrastare l'interpretazione unilaterale dei criteri dell'accordo e bando.

Il primo riguardante la limitazione a un solo congiunto nel caso di assistenza a più familiari conviventi titolari di L. 104/92; il secondo attinente al pendolarismo, volto ad eliminare la restrizione secondo cui se ogni tanto e per le ragioni più disparate, il collega decideva di pernottare e non viaggiare, veniva meno il presupposto del pendolarismo stante l'assenza di continuità. Mentre nella prima casistica si è raggiunta una ipotesi di conciliazione che soddisfa le esigenze del collega, nella seconda si è ancora nella fase delle proposte transattive. **In entrambi i casi esprimiamo soddisfazione poiché vediamo riconosciuta la bontà delle nostre argomentazioni accolte anche dai rispettivi Tribunali. Difficilmente l'Agazia avrebbe aderito a forme di mediazione dal momento che sono soliti difendere le loro tesi fino alla fine e a ogni costo.**

La Segreteria Nazionale FLP Ecofin – Agenzie Fiscali